

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1144/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1993

relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7 e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁴⁾, gli importi delle offerte presentate nell'ambito di una gara indetta in forza di un atto relativo alla politica agricola comune sono da esprimere in ecu; che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/92⁽⁶⁾, gli importi delle offerte ritenute dalla gara sono da esprimere in ecu nei titoli di esportazione e negli altri documenti accertante detti importi; che il valore dell'ecu viene stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1993-94 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si preveda la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁹⁾;

considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽¹¹⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81; che tuttavia restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽¹³⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3819/92, qualora l'interessato chieda la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, tale richiesta deve essere presentata contemporaneamente alla presentazione di un'offerta nel quadro di una gara; che, per ragioni peculiari al mercato dello zucchero, qualora intenda avvalersi della facoltà di ricorrere alla fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, un operatore può prendere tale decisione soltanto al momento in cui presenta la domanda del relativo titolo di esportazione; che, in realtà, egli può prendere una decisione corretta in merito alla fissazione anticipata del tasso di conversione soltanto dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero indicato nella sua offerta; che è pertanto opportuno prevedere una deroga alle succitate disposizioni, nel quadro della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

(5) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

(6) GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 27.

(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(8) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(9) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(10) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(11) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

(12) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(13) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

(14) GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.